



COPIA

COMUNE DI NOVOLI

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 06.05.2013

OGGETTO: Approvazione "Regolamento Comunale sulla tutela degli Animali"

L'anno duemilatredici, il giorno sei, del mese di maggio, alle ore 17:20, nella Sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con inviti scritti ai sensi di legge, in **Seduta Pubblica Ordinaria di Prima Convocazione**.

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i seguenti Consiglieri:

	Presente	Assente	
MARZOVETRUGNO Oscar	X		Si esprime parere favorevole di Regolarità Tecnica della presente deliberazione, ex art.49 D.lgs 267/00.- Ll F.N. Il Responsabile di Settore Dr. Raffaele PALADINI
GRECO Gianmaria	X		
ROMA Antonio		X	
PALOMBA Pasquale	X		
FIORE Gianfranco	X		Si esprime parere di regolarità contabile della presente deliberazione ex art. 49 d.Lgs 267/00 Ll..... Il Responsabile di Settore
NITTO Roberto	X		
MAZZOTTA Giuseppe	X		
VALZANO Giovanni		X	
DE LUCA Gianfranco	X		
D'AMBROSIO Giovanni	X		
PINO Tonio		X	
DE LUCA Giovanni	X		
SPADA Francesco	X		
DE LUCA Marco	X		
DE MITRI Maria Giovanna	X		
SCARDIA Giuseppe		X	
CAPONE Antonella	X		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Anna PALMA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento all'Ordine del Giorno.

Il Consigliere DE MITRI, chiede il rinvio del presente punto all' O. d. G., per un maggiore esame dello stesso.

Il Presidente mette ai voti la richiesta di rinvio.

Con voti favorevoli n.4 (SPADA - DE LUCA Marco - DE MITRI - CAPONE), n.1 astenuto (Presidente) e, n.8 contrari, espressi per alzata di mano, la proposta di rinvio è **RESPINTA**.

Il Consigliere DE MITRI, abbandona l'aula, presenti, 12 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Consigliere Comunale delegato alle problematiche del randagismo Giovanni De Luca considerato:

1. Che il Comune di Novoli nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la tutela nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente, in conformità ai principi etici e morali della comunità, nonché ai principi normativi vigenti, e considera che l'affermazione di un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini ed animali costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire.
2. Che il Comune di Novoli al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo ed animali, si attribuisce le funzioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione della popolazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e dell'ambiente, alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici. Il Comune divulga alla cittadinanza l'offerta dei servizi del Comune di Novoli nel settore della tutela e dell'assistenza degli animali.
3. Che il Comune riconosce agli animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, e, a tal scopo, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti al benessere degli animali, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. Che le future modifiche agli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Per le premesse in narrativa ritenuto di dover procedere all'approvazione del presente Regolamento;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/00;

Ascoltata la discussione scaturita e gli interventi dei Consiglieri come riportati nel resoconto stenotipistico;

Udito il Consigliere SPADA che dichiara di non partecipare al voto ed unitamente ai Consiglieri DE LUCA Marco e CAPONE, abbandona l'aula.

Consiglieri prescrti n.9

Con voti:

- favorevoli n° 9;
- astenuti n° 0;
- contrari n° 0;

espressi nei modi e nelle forme di Legge dai n° 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

per quanto in premessa, da intendersi qui integralmente trascritto:

- 1) di approvare il Regolamento per la tutela degli animali;
- 2) di dare indirizzo al dirigente del settore per l'avvio delle procedure necessarie.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

TITOLO I – I PRINCIPI

- Art. 1: Profili istituzionali valori etici e culturali.
- Art. 2: Tutela degli animali.
- Art. 3: Ambito di applicazione.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 4: Detenzione.
- Art. 5: Maltrattamento di animali.
- Art. 6: Abbandono di animali.
- Art. 7: Avvelenamento di animali.
- Art. 8: Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
- Art. 9: Decesso.

TITOLO III – UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGIO

- Art. 10: Accattonaggio.
- Art. 11: Divieto di offrire animali in premio, vincita od omaggio.
- Art. 12: Divieto di esposizione e vendita di animali.
- Art. 13: Divieto di spettacolo e/o intrattenimento con utilizzo di animali.
- Art. 14: Circhi.

TITOLO IV – CANI

- Art. 15: Anagrafe Canina.
- Art. 16: Responsabilità.
- Art. 17: Cani randagi.
- Art. 18: Attività motoria e rapporti sociali.
- Art. 19: Divieto di detenzione alla catena.
- Art. 20: Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 21: Aree destinate ai cani.
- Art. 22: Particolari situazioni .

TITOLO V – GATTI

- Art. 23: Definizione dei termini usati nel presente titolo.
- Art. 24: Proprietà dei gatti liberi.
- Art. 25: Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale.
- Art. 26: Cura delle colonie feline da parte di volontari.
- Art. 27: Colonie feline.
- Art. 28: Alimentazione dei gatti.

ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

TITOLO VI – VOLATILI

TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29: Sanzioni.
- Art. 30: Vigilanza.
- Art. 31: Incompatibilità ed abrogazione norme.

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali e valori etici e culturali

- 1) Il Comune di Novoli, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la tutela nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente, in conformità ai principi etici e morali della comunità, nonché ai principi normativi vigenti, e considera che l'affermazione di un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini ed animali costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire.
- 2) Il Comune di Novoli al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo ed animali, si attribuisce le funzioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione della popolazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e dell'ambiente, alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici. Il Comune divulga alla cittadinanza l'offerta dei servizi del Comune di Novoli nel settore della tutela e dell'assistenza degli animali.
- 3) Il Comune riconosce agli animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, e, a tal scopo, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti al benessere degli animali, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
- 4) Le future modifiche agli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 – Tutela degli animali

1. Il Comune collabora con lo Stato che, in base alla L. 281/1991, "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono (Artt. 544 e 727 C.P.).
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 281/91, è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, ferma restando la possibilità di intervenire ai fini sanitari e di soccorso per gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciute di Novoli.
3. Al Comune, in base all'art. 3 D.P.R del 31 marzo 1979, spetta la funzione di vigilanza sull'osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4. Il Sindaco, sulla base del dettato degli art. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
5. Il Comune ritiene opportuno provvedere all'emanazione del presente regolamento al fine di garantire la tutela più adeguata degli animali nel rispetto della normativa in materia, attraverso l'indicazione di disposizioni sulla detenzione e tenuta degli animali.
6. Il Comune si adopera, inoltre, a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione vigente.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano e dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Novoli, e ne perseguono la protezione ed il benessere.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - Alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali a fini zootecnici;
 - Alle attività di studio e sperimentazione scientifica ai sensi del D. L.vo 116/92;
 - Alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni vigenti, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia, cioè alla fauna omeoterma, di cui alla L. 157/92;
 - Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia stata autorizzata ai sensi della normativa vigente;
 - Alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Detenzione

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela;
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno garantire costantemente agli stessi la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, in base alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno accudirli e alimentarli secondo le necessità della specie ed della razza alla quale appartengono, e dovranno prendersi cura del loro stato di salute, garantendone il benessere psicofisico.
3. Gli animali, se ricoverati all'esterno, dovranno essere tenuti in luoghi salubri, provvisti di riparo dalle intemperie e sufficientemente ombreggiati, di adeguate dimensioni ed ampiezza e comunque non inferiore ai parametri di cui al D.P.C.M. del 28/03/2003 ("Disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy), rispetto alle fisiologiche necessità di movimento degli animali. I ripari dovranno essere sufficientemente coibentati e dovranno avere il tetto impermeabilizzato; dovranno essere chiusi su tre lati ed essere rialzati da terra, e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovranno, infine, essere umidi, né posti in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. I ricoveri dovranno essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente e dovranno essere costruiti in modo che non vi sia pericolo di ferimento.
5. I locali, i box, i recinti adibiti al ricovero degli animali dovranno essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
6. Il proprietario o custode deve controllare con frequenza almeno quotidiana lo stato di salute degli animali e le strutture ed attrezzature di ricovero, ed eliminarne immediatamente i difetti che ne compromettano l'integrità fisica ed il benessere, adottando ogni adeguata misura di protezione. Il proprietario o custode di animali deve sottoporre alle cure di un medico veterinario gli animali malati o feriti, secondo il loro stato.

Chiunque non adempia agli obblighi di cui ai commi da 1 a 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 ad € 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 5 – Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che entri in contrasto con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato mettere gli animali in spazi angusti e insalubri, privi di acqua e cibo sufficiente, sottoporli a rigori climatici che possano nuocere alla loro salute. E' vietato ricoverare all'esterno gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
3. E' vietato tenere animali in condizioni di isolamento o tali da rendere difficile il controllo quotidiano del loro stato di salute mentale e fisica, o privarli dei necessari contatti tipici della specie di appartenenza.
4. E' vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, come soffitte, cantine, autorimesse, box, casolari, magazzini, capanni, in cui venga accertata anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 4.1. Illuminazione naturale assente o insufficiente;
 - 4.2. Ventilazione assente o insufficiente;
 - 4.3. Spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una seppur minima e dignitosa attività motoria.
5. E' vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati alla catena.
6. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di idoneo riparo. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per periodi prolungati, isolarli in rimesse o cantine, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno di un appartamento.
7. E' vietato custodire e/o stabiare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta, di sdraiarsi e di voltarsi.
8. E' vietato tenere animali in gabbia ad eccezione di uccelli e piccoli roditori, ad eccezione dei casi di trasporto e ricovero per cure.
9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, e per qualunque motivo, chiusi nei cofani posteriori delle auto, o farli stazionare all'interno dell'abitacolo di veicoli a motore esposti al sole.
10. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da provocare per loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la posizione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie di appartenenza.

Chiunque violi i divieti di cui ai commi da 1 ad 11 del presente articolo, detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura, producendo gravi sofferenze, contravviene all'art. 727 del Codice Penale (maltrattamento di animali), e viene punito con

Art. 16 – Responsabilità

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o fugga. E' altresì responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere delle eventuali cucciolate.

Art. 17 – Cani randagi

- I cani randagi che vivono sul territorio comunale di Novoli, appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato. Essi sono tutelati dal Comune di Novoli, che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 638 del Codice Penale.
- Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, a titolo volontario, si adoperano per la cura ed il sostentamento dei cani randagi.
- A questi volontari deve essere consentito l'accesso al fine dell'alimentazione ed alla cura dei cani, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
- L'accesso dei volontari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
- I cani randagi non possono essere spostati dal loro habitat. Si intende per habitat qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, nel quale viva in modo stabile un cane randagio. E' fatta eccezione per i casi in cui sia accertata la pericolosità e l'aggressività del cane, o il bisogno di interventi sanitari volti a ristabilirne lo stato di salute ottimale.
- I volontari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i cani sono alimentati dopo ogni pasto, per mantenere inalterati il rispetto ed il decoro dei luoghi.

Art. 18 – Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria; in particolare i cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
2. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 12; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con i loro eventuali cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento di superficie di metri quadrati 6. Ogni cane dovrà in ogni caso avere a disposizione una cuccia rialzata dal suolo o con pavimento che la isoli dall'umidità del terreno, chiusa su almeno tre lati, con tetto impermeabilizzato o sovrastata da una tettoia in modo da consentire il riparo dalle intemperie, e di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Le dimensioni dei box e dei recinti all'aperto devono rispettare i requisiti previsti dal D.P.C.M. n°52 del 28/02/2003.

Art. 19 – Divieto di detenzione a catena

1. E' buona norma non tenere i cani legati a catena. E' comunque fatto assoluto divieto di detenere cani con catena corta e/o sprovvisti di una cuccia rialzata dal suolo o con pavimento che la isoli dall'umidità del terreno, chiusa su almeno tre lati, con tetto impermeabilizzato o sovrastata da una tettoia in modo da consentire il riparo dalle intemperie, e di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno. La catena non deve avere una misura inferiore ai sei metri, ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo di almeno tre metri, fissato ad un'altezza non superiore a due metri, onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato e di poter sempre raggiungere il box ed i contenitori di cibo ed acqua.
2. I dispositivi di attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari ed i dispositivi analoghi, devono essere controllati con sufficiente frequenza, ed adatti alla taglia dell'animale.

Chiunque violi il presente articolo, detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sarà punito a norma dell'art. 727 del Codice Penale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 ad € 10.000,00.

Art. 20 – Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi.
2. E' fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio, fatta eccezione per i luoghi dove non sia diversamente permesso, tramite appositi cartelli.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate o attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Per fare ciò va usata idonea attrezzatura, che deve essere sempre portata al seguito. Tale obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino od altro) dell'intero territorio comunale.

5. Dall'obbligo di cui ai commi 3 e 4 sono esentati i cani guida per non vedenti e da essi accompagnati.

Chiunque violi il divieto di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 21 – Aree destinate ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere organizzati spazi destinati ai cani, opportunamente attrezzati, delimitati ed individuati mediante appositi cartelli. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante, alle strutture presenti e agli altri animali.

Art. 22 – Particolari situazioni

1. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore alla guida di un veicolo a motore.
2. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi terapeutici, ed in particolare il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali.
3. Sono vietate le somministrazioni di farmaci non giustificati e non essenziali al conseguimento del benessere dei cani (ad es. sostanze dopanti), o volte a cambiare il normale comportamento dei cani (tranquillanti, eccitanti), fatti salvi i casi in cui non siano regolarmente prescritte da un medico veterinario.
4. E' vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con l'uso di dispositivi elettrici.
5. E' vietato l'addestramento del cane volto ad esaltarne l'aggressività, e qualsiasi operazione di selezione o incrocio di razze con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
6. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani.

Chiunque violi i divieti di cui ai commi da 1 a 6 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 100,00 ad € 300,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

Titolo V - GATTI

Art. 23 – Definizione dei termini usati nel presente Titolo

Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "volontario".

Art. 24 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono sul territorio comunale di Novoli appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 25 – Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale

1. L'Azienda Sanitaria Locale provvede, in collaborazione con il Comune, ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi ed alla loro reimmissione nella colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune, che da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.
3. Alla cura dei gatti ospiti delle colonie feline provvede il Comune.

Art. 26 – Cura delle colonie feline da parte di volontari

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come volontari, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Al volontario deve essere consentito l'accesso al fine dell'alimentazione ed alla cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei volontari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 27 – Colonie feline

- Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Novoli, che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 638 del Codice Penale.

- Le colonie di gatti non possono essere spostate dal loro habitat. Si intende per habitat qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, nel quale viva in modo stabile una colonia di gatti.

Art. 28 – Alimentazione dei gatti

1. I volontari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto, per mantenere inalterati il rispetto ed il decoro dei luoghi.

Chiunque violi il presente articolo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

Titolo VI - VOLATILI

1. I volatili detenuti in gabbia, possibilmente in coppia, dovranno disporre di voliere di adeguate dimensioni, con disponibilità di contenitori d'acqua e cibo, che dovranno essere sempre riempiti; le gabbie non dovranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e dovranno essere posizionate in luoghi di adeguata luminosità.

Chiunque violi il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

Titolo VII – ANIMALI ACQUATICI

1. Gli animali acquatici dovranno essere detenuti in acquari di adeguata capacità, preferibilmente non sferici, e devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Chiunque violi il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Sanzioni

1. Le modalità di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7/bis del testo unico 267/2000 saranno applicate ai sensi del Capo 1 della Legge 689 del 24/4/81, salvo le disposizioni previste al Titolo 4.
2. In caso di recidiva, anche non specifica, si applica il doppio della sanzione.
3. Laddove previsto, si procederà al sequestro dell'animale, che verrà ospitato presso le strutture preposte, con spese a carico del proprietario. La restituzione dell'animale al suo proprietario sarà subordinata all'eliminazione della causa oggetto del sequestro.
4. I proventi delle sanzioni amministrative confluiranno in apposito capitolo del Bilancio, e serviranno esclusivamente a finanziare politiche di sostegno a favore degli animali d'affezione. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n°189/2004 affluiscono all'entrata del Bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero della Salute, per la successiva destinazione alle Associazioni o agli Enti protezionistici e zoofili riconosciuti.

Art. 30 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di polizia Locale, alla Forza Pubblica e a tutti gli organi delegati con Decreto Prefettizio a svolgere attività di accertamento in materia di sanzioni amministrative.

Art. 31 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili, eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Arch. Giuseppe MAZZOTTA



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dssa Anna PALMA

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li. 05.6.2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dssa Anna PALMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretori del Comune in data 05 GIU. 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 d. D.lgs 267/00.

Novoli, li 05 GIU. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Anna PALMA

f.to Il Messo Comunale
VALZANO L.

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva a far data dal _____

() Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ex art.134 co.4 D.lgs 267/00;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Anna PALMA